

N. _____ prot

Reg. N° 20
Data 18.03.2014



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Art. 1 comma 707 Legge 27/12/2013 n. 147: Integrazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 13.6.2012.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **17,00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^a convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO		XG	PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BERTONCELLO MANUELA	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONAMIGO NICOLA	X		STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BONIN VALTER	X		TESSAROLO CELESTINA		XG
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO	X		TONIOLO ALBERTO		XG
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		ZONTA VALENTINO		XG
MIOTTI EGISTO		XG			
		Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n. 16	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la **dott.ssa Silvia Pasinato** nella sua qualità di **Sindaco**. Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**



Il Sindaco - Presidente propone di procedere con il punto relativo all'integrazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.6.2012.e relaziona sulla allegata proposta che si trascrive di seguito :

OGGETTO:	Art. 1 comma 707 Legge 27.12.2013, n. 147 : Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012.
-----------------	---

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale è stata disposta la anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Considerato che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Visto l'art. 1 del decreto- legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 , n. 85 che ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia*

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 in base al quale, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Visto l'art. 2 bis del decreto legge 102/2013 con il quale, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria anno 2013 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Visto il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede che all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

Ritenuto di integrare il vigente regolamento comunale per la applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;


Tutto ciò premesso

PROPONE

1) All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quinto comma :

- dal 2014 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il

comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 =.



Sindaco: come spiegato in Commissione è intervenuta una nuova normativa che ha esteso la possibilità di esentare in parte parzialmente dal pagamento dell'IMU sulla seconda abitazione, noi avevamo inserito in regolamento parenti nel caso di comodato d'uso gratuito registrato, per parenti di primo grado in linea retta, con ISEE inferiore a 12.000 euro. Adesso la normativa dice "potete scegliere di variare i regolamenti comunali inserendo sempre comodato d'uso gratuito, parenti in linea retta di primo grado o con ISEE inferiore a 15.000 euro o esentando il valore della rendita catastale sotto i 500 euro". Quindi, se un immobile ha una rendita da 600, uno paga l'IMU sui 100 e non la paga sul resto dei 500. Noi anche spiegandolo in Commissione abbiamo scelto che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente al valore di euro 500; e, quindi, lasciando questa opzione che è sicuramente più estensiva rispetto al valore inferiore ai 15.000 euro di ISEE. In più poi è arrivato anche un emendamento che adesso le lascio illustrare e sul quale le anticipo anche che siamo favorevoli, da parte del Consigliere Petucco, adesso glielo lascio illustrare, sulla possibilità.. sulla registrazione o meno del contratto di comodato d'uso gratuito. Voi sapete il contratto di comodato d'uso gratuito può essere registrato o meno. Sulla base di quello che era indicato nel nostro regolamento andava registrato con una spesa di solito, di norma, attorno ai 200 euro; e, quindi, si pensa che chi ha bisogno dell'agevolazione non abbia da buttar via 200 euro per andare a registrare il contratto di comodato d'uso gratuito. Quindi, senza andare oltre, sennò poi le dico tutto quello che dovrebbe.. lascio la parola così spiega l'emendamento.

Consigliere Petucco: sì, giustamente come ha detto lei, l'emendamento punta a facilitare chi concede in uso gratuito un proprio appartamento ai familiari in linea retta di primo grado. Quindi, siccome avevamo approvato in precedenza il regolamento che prevedeva la registrazione del contratto di comodato sappiamo che in genere non si fanno questi contratti, poi obbligare il concedente, può essere a mio figlio o qualcuno.. a fare un contratto e a registrarlo con le spese che ha detto, sarebbe meglio passare invece ad un'autocertificazione. Ecco questo è il senso dell'emendamento.

Sindaco: allora, dalla proposta che lei ha fatto, ovvero - leggo il testo - "..Ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici si propone che non sia richiesta la registrazione del contratto di comodato, ma si possa procedere sulla base di un'autocertificazione automaticamente verificabile da parte dell'Ufficio Anagrafe". Allora, siccome parlando col Segretario bisogna far conciliare la norma sul comodato d'uso gratuito che prevede che possa essere registrato, oppure che sia un comodato d'uso.. un contratto di comodato d'uso verbale, con le norme antiterrorismo, che comunque sono vigenti dal '78 e che vengono applicate dal Comando di Polizia Locale, che prevede che entro 48 ore dall'entrata in un'abitazione di una persona che non è la titolare deve essere comunicato alla Polizia Locale la presenza della persona, altrimenti si incorre in sanzioni. Allora la proposta potrebbe essere.. perché l'autocertificazione non è.. sarebbe improprio ai sensi della legge. Allora si può dire "si possa procedere ai sensi della legge 59 del '78", quindi in sostanza.., poi casomai col Segretario si può trovare la formulazione giusta, ..in sostanza lei conclude il suo contratto di comodato d'uso gratuito verbale con il suo parente in linea retta, scrive alla Polizia Locale ai sensi della Legge 59 del '78 e comunica che, da quel giorno quella persona è presente nell'immobile di sua proprietà, in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto verbalmente e

la medesima lettera, in copia, la manda su all'Ufficio Ragioneria per l'esenzione dell'IMU. Quindi, questa è la via, da quello che mi dice il Segretario, più semplice per essere a norma con anche la legge antiterrorismo, non incorrere nelle sanzioni della Polizia Locale ed evitare, appunto, la registrazione del contratto.

Consigliere Petuccio: posso chiedere una precisazione? Nel caso venisse approvata questa proposta integrata che lei ha fatto, comunque andrebbe in vigore da oggi in avanti per le nuove insomma.. perché altrimenti.. Io so che ci sono delle situazioni di fatto, e andrebbero ad ingarbugliare un po' anche.. non so, perché mi pare che dovrebbe avere.. andare in vigore dal 1° di aprile o dai prossimi contratti, perché si andrebbe in questo modo ad intaccare tutta una situazione pregressa e preesistente.

Segretario: il contratto di comodato, se è scritto va registrato obbligatoriamente, se è orale, invece, non va registrato. Però va fatta comunque la comunicazione di cessione di fabbricato, in ogni caso entro 48 ore da quando c'è la cessione di fabbricato. Se uno registra il contratto lo fa all'Ufficio delle Entrate, se cede l'abitazione lo fa all'Ufficio delle Entrate, è rimasto solo da comunicare il contratto verbale di comodato. Cosa succede? Se le persone hanno già fatto un contratto di comodato anche a dicembre dello scorso anno e lo hanno comunicato, si applica la norma dal 1° gennaio. Sennò si applica da quando comunicano al Comune che la persona è in possesso di questa abitazione sulla base di un contratto verbale di comodato.

Sindaco: ... Quindi se, per dire, nel caso ... (vuoto di registrazione) ..., in quel caso, appena si arriverà a conoscere.. noi abbiamo un elenco ovviamente di persone che sono andate su in Ufficio Ragioneria a lamentarsi per questa cosa, lo sappiamo, non riusciremo ovviamente a contattare tutti quanti ma, insomma, parlando un po' tutti quanti magari si riesce anche a diffondere, a dare questa comunicazione. Domani mattina Tizio, Caio, Sempronio daranno la comunicazione ai Vigili e la esenzione varrà da domani mattina, non di certo da ieri, se non ha fatto la comunicazione ai Vigili. Purtroppo, è l'unica formulazione legittima che si può trovare e, soprattutto, che non entri in contrasto poi anche con le norme sulla cessione del fabbricato.

Consigliere Petuccio: quello che importa e che si riesca a far evitare nuove spese a chi concede in uso gratuito. Questo. Questo mi interessava, dopo la formula per arrivarci, lascio a voi insomma.

Sindaco: allora possiamo proporre questa modifica. Se voi avete davanti il testo: "Ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici si propone che non sia richiesta la registrazione del contratto di comodato ma si possa procedere sulla base della comunicazione effettuata ai sensi della legge 59 del '78 per il contratto di comodato d'uso gratuito verbale". Va bene? Quindi, se siete d'accordo io porrei ai voti subito l'emendamento. Chi è favorevole?

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI:	16
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	==
ASTENUTI :	==

Sindaco: Votiamo anche per l'immediata esecutività. Favorevoli?

Con successiva separata votazione, all'unanimità, l'emendamento è dichiarato immediatamente eseguibile

Sindaco: e, quindi, di conseguenza poniamo anche in votazione se non ci sono altri interventi.. non so se ci sono altri interventi su tutto il resto.. poniamo in votazione anche il regolamento già modificato dall'emendamento. Favorevoli?

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI: 16
FAVOREVOLI: 16
CONTRARI: ==
ASTENUTI: ==

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Art. 1 comma 707 Legge 27/12/2013 n. 147: Integrazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 13.6.2012." (All. A);

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Giuseppe Petucco (all.C);

Udita la proposta modificativa dell'emendamento avanzata dal Sindaco ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti previsto dall'art. 239 comma 1 lett. b) , n.7) del D.Lgs 267/2000 sui regolamenti di applicazione dei tributi locali in data 14.03.2014 (All. B);

DELIBERA

1) All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quinto comma :

- dal 2014 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo

dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 =.

2) di stabilire ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici, che non sia richiesta la registrazione del contratto di comodato ma si possa procedere sulla base della comunicazione effettuata ai sensi della legge 59 del '78 per il contratto di comodato d'uso gratuito verbale.

Quindi, su proposta del **Sindaco** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

Sindaco: votiamo anche per l'immediata esecutività. Favorevoli?

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI:	16
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	==
ASTENUTI :	==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990).



"A"

COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

<input type="checkbox"/> Area Affari Generali	Il Sindaco / Assessore proponente _____
<input type="checkbox"/> Area Economico – Finanziario	
<input type="checkbox"/> Area Urbanistica – Edilizia Privata - CED	
<input type="checkbox"/> Area Lavori Pubblici	
<input type="checkbox"/> Area Manutenzioni – Prot. Civile	
<input type="checkbox"/> Area Polizia Locale	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Art. 1 comma 707 Legge 27.12.2013, n. 147 : Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012.
-----------------	---

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale è stata disposta la anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Considerato che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Visto l'art. 1 del decreto- legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 , n. 85 che ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 in base al quale, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Visto l'art. 2 bis del decreto legge 102/2013 con il quale, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria anno 2013 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Visto il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede che all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

Ritenuto di integrare il vigente regolamento comunale per la applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE


1) All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quinto comma :

- dal 2014 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 =.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa




DATA 12.03.2014



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa



DATA 12.03.2014

COMUNE DI CASSOLA
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI DEL 14/03/2014
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Il sottoscritto Todaro dott. Massimo, Revisore Unico del Comune di Cassola della provincia di Vicenza,

Vista la bozza di deliberazione del Consiglio Comunale, e relativi allegati, in merito all'approvazione dell'integrazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 16.06.2012;

Premesso che il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 il quale prevede che all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

Vista la proposta di deliberazione Consiliare la quale prevede che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00,

Richiamato l'art. 239, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 267/00,

esprime parere favorevole

alla proposta di integrazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Cassola, li 14/03/2014

IL REVISORE

Todaro dott. Massimo



" C "

- Al signor Sindaco di Cassola

Oggetto: Proposta di emendamento al punto n. 5 (Art. 1 comma 707, legge 27.12.2013 n. 147) del C.C. del 18 marzo 2014



Considerato che le abitazioni concesse in concordato dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, possono godere di specifiche agevolazioni, come nel caso di rendita catastale fino a 500 euro, oppure certificazione Isee non superiore a 15.000 euro del comodatario;

SI PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO:

ai fini del riconoscimento degli eventuali benefici si propone che non sia richiesta la registrazione del contratto di comodato, ma si possa procedere sulla base di una autocertificazione automaticamente verificabile da parte dell'Ufficio Anagrafe.

Ciò potrà evitare al concedente ulteriori costi dovuti alla redazione del contratto di comodato e alla sua successiva registrazione.

Cassola, 14 marzo 2014

per il Gruppo Consigliare "Cassola Democratica e dei Valori"

Giuseppe Petucco

Comune di Cassola - Legittimato		
Autocertificazione		
Data: 14 MAR 2014		
002780	14 MAR 14	
Sind		

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Giampiero Schiavone



IL SINDACO PRESIDENTE

Silvia Pasinato

Silvia Pasinato

SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone




Giuseppe G. Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 82 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 02 APR. 2014



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO Dott. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE